

Regolamento per la istituzione e la organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca
(Emanato con Decreto rettorale del 25 settembre 2013, n. 927)

Articolo 1

Ambito di applicazione, definizioni e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri generali di attivazione e di funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 4 della Legge del 3 luglio 1998, n. 210, e nel "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei Corsi di Dottorato di Ricerca e criteri per la istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca da parte degli enti accreditati", adottato con Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca dell'8 febbraio 2013, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 6 maggio 2013, n. 104.
2. Il Corso di Dottorato di Ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Articolo 2

Modalità di accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca

1. L'accREDITamento dei corsi e delle sedi di dottorato presso la Università degli Studi del Sannio, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, può richiedersi secondo le modalità e da parte di tutti i soggetti previsti dagli articoli 2 e seguenti del Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2013, n. 45.
2. Il Rettore stabilisce il calendario delle procedure amministrative per la richiesta dell'istituzione e del rinnovo dei corsi e delle scuole di dottorato da parte dei Dipartimenti.

Articolo 3

Istituzione e durata dei Corsi di Dottorato di Ricerca

1. La istituzione e la attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti competenti, presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato Accademico. I corsi con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio sono istituiti con Decreto del Rettore.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.
3. Le tematiche del Corso di Dottorato di Ricerca si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricula dei Corsi di Dottorato di Ricerca sono inclusi nella proposta di istituzione ed attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Al fine di favorire una migliore organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca, la Università degli Studi del Sannio può istituire ed attivare una o più Scuole di Dottorato, con

l'attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca e di gestione delle attività comuni.

5. La istituzione e la attivazione delle Scuole di Dottorato di Ricerca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti competenti, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

Articolo 4

Organi del Corso di Dottorato di Ricerca

1. Sono organi del Corso di Dottorato di Ricerca il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.
2. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato di Ricerca. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2013, n. 45, esso è costituito da professori di prima e di seconda fascia, ricercatori universitari, dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca, nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.
3. Il Collegio dei Docenti, dopo la approvazione della proposta di istituzione, si compone, in prima attuazione, dei promotori della istituzione del Corso di Dottorato di Ricerca. Il Collegio di Dottorato elegge il coordinatore del Corso che è nominato con decreto del Rettore, dura in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta. Il Coordinamento del Collegio dei Docenti è affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di mancanza o indisponibilità, ad un professore di seconda fascia a tempo pieno.
4. La istanza di partecipazione al Collegio dei Docenti, da presentarsi in forma scritta al Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca, è approvata con delibera del Collegio dei Docenti, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima.
5. Il Collegio dei Docenti ha il compito di:
 - a. regolare e programmare le attività didattiche del Corso di Dottorato di Ricerca, ivi inclusi i piani di ricerca dei dottorandi;
 - b. formulare al Rettore la proposta per la nomina della Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca;
 - c. deliberare in merito alla equivalenza dei titoli di studio esteri ai soli fini di ammissione ai Corso di Dottorato di Ricerca, ove necessario;
 - d. assegnare a ciascun dottorando le attività da svolgere e individuare un tutor che ne segua le attività formative;
 - e. stabilire i termini e le modalità di verifica delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi ed escludere gli stessi dal Corso di Dottorato di Ricerca in caso di valutazione negativa;
 - f. autorizzare lo svolgimento di attività di studio e di ricerca all'estero da parte di dottorandi;
 - g. deliberare in merito all'ammissione dei dottorandi all'esame finale e alle eventuali istanze di differimento del termine per la discussione della tesi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8 comma 6 del Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2013, n. 45;
 - h. formulare al Rettore la proposta di nomina della Commissione Giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.;

- i. deliberare in merito alle istanze di sospensione della frequenza del Corso di Dottorato di Ricerca prodotte dai dottorandi;
 - j. stabilire le modalità di selezione dei candidati per il Corso di Dottorato di Ricerca.
6. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al Collegio di un Corso di Dottorato di Ricerca attivato da un altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di appartenenza.
7. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240.
8. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso e dei percorsi formativi in esso previsti. Convoca e presiede il Collegio dei Docenti, sovrintende allo svolgimento delle attività del Corso di Dottorato di Ricerca, coordina e cura i rapporti con gli organi accademici e con gli Enti esterni, dispone ed autorizza gli atti di gestione relativi alle attività del Corso. Il Coordinatore redige, inoltre, annualmente, una relazione sulle attività svolte nell'ambito del Corso di Dottorato di Ricerca, al fine di consentire l'attività di valutazione e monitoraggio diretta alla verifica dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO del corso.
9. Le modifiche concernenti il Collegio dei Docenti ed il suo Coordinatore sono deliberate dal medesimo Collegio e comunicate ai Dipartimenti competenti.
10. Il Direttore del Dipartimento nell'ambito della disponibilità finanziaria, tenuto conto dell'indicazione del Coordinatore, provvede alle spese per il funzionamento ordinario del corso sui fondi a ciò destinati.
11. È assicurata la partecipazione al Collegio dei Docenti di un numero di rappresentanti dei dottorandi per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi eletti con le stesse modalità previste dagli articoli 65 e 66 del Regolamento Generale di Ateneo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Dipartimento.

Articolo 5

Raccordo tra i Corsi di Dottorato di Ricerca e le scuole di specializzazione medica

Per le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del Corso di Dottorato e di un corso di specializzazione medica e della conseguente riduzione a un minimo di due anni del Corso di Dottorato medesimo si richiamano i seguenti criteri generali previsti dall'articolo 7 del Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2013, n. 45:

- a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la scuola di specializzazione;
- b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
- c) il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
- d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

Articolo 6

Modalità di accesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca

1. La ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale, specialistica o di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente alla Legge del 15 maggio 1997 n.127, o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per la ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. La idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e all'articolo 10, l'avvio dei Corsi di Dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.
2. Il bando per la ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul Sito Web di Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in Università estere, ai sensi del comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, è possibile stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate formando, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 10.
3. Il bando contiene l'indicazione del numero dei posti messi a concorso con e senza borsa, nonché la indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio. Per le borse di dottorato ed eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, si fa riferimento all'articolo 9 del Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2013, n. 45.
4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento, su proposta del Collegio dei Docenti, può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in Università estere il titolo di studio necessario per la ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca, selezionati attraverso le procedure differenziate di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di Corsi di Dottorato di Ricerca accreditati.

6. Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, nomina con proprio decreto la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

7. Possono essere ammessi in soprannumero ai Corsi di Dottorato di Ricerca, senza fruizione della borsa, gli idonei nel concorso di ammissione provenienti da Paesi non appartenenti alla Unione Europea. Il Collegio dei Docenti determina il numero di posti in soprannumero, comunque in misura non superiore a quello dei posti attivati.

Articolo 7

Esame finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

3. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori, nominati con Decreto Rettorale su proposta del Collegio dei Docenti. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono la ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

4. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti e composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniera, non partecipanti al Corso di Dottorato di Ricerca e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. Su richiesta del Collegio dei Docenti, uno o più valutatori di cui al comma 3 possono essere invitati a partecipare alla discussione pubblica con funzione consultiva. La Commissione deve assicurare la conclusione delle operazioni entro 90 giorni dalla data del Decreto Rettorale di nomina.

5. Al termine della discussione di cui al precedente comma, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

6. La Università degli Studi del Sannio potrà rilasciare il certificato di Doctor Europaeus secondo la normativa della CRUI e della European University Association (EUA) su richiesta del dottorando in possesso dei seguenti requisiti: valutazione del lavoro di tesi redatta da almeno due professori provenienti da due Università di due paesi dell'Unione Europea diversi da quello in cui la tesi viene discussa; almeno un membro della

commissione giudicatrice deve appartenere ad un paese della Unione Europea diverso da quello in cui la tesi viene discussa; parte della discussione deve avvenire in una delle lingue ufficiali della Unione Europea diverse da quella del paese in cui la tesi viene discussa; la ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita in parte durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese della Unione Europea.

7. Il diploma finale sarà consegnato ai Dottori di Ricerca nell'ambito di una cerimonia pubblica presieduta dal Rettore o da un suo delegato.

Articolo 8

Borse di studio, tasse e contributi

1. Le borse di studio hanno durata triennale e sono rinnovate annualmente a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate dal Collegio dei Docenti, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal Decreto Ministeriale del 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2008, n. 241.

3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio tranne con quelle esplicitamente concesse da Istituzioni nazionali o internazionali ad integrazione, per consentire la attività di formazione o di ricerca all'estero o comunque fuori dalla sede del dottorato.

4. L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del cinquanta per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere attività di ricerca all'estero.

5. A decorrere dal secondo anno ai dottorandi titolari di borsa di studio è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per la attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità del Corso di Dottorato di Ricerca, per gli stessi fini.

6. Le borse di studio sono assegnate sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca.

7. Gli iscritti senza diritto alla borsa di studio sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza al Corso di Dottorato di Ricerca, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri e i parametri fissati dalla normativa vigente in materia.

8. I dottorandi titolari di borse di studio sono esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza al Corso di Dottorato di Ricerca. Devono, tuttavia, versare la tassa regionale per il diritto allo studio.

9. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 6, comma 3, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

10. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

11. Nella proposta di istituzione e di attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca, di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, si propone il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico.

Articolo 9

Dottorato in convenzione con istituzioni estere

1. La Università degli Studi del Sannio può istituire e attivare, previo accreditamento, corsi in convenzione con università ed istituzioni estere di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, con le procedure e le modalità previste nell'articolo 3 del Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2013, n. 45, sulla base di intese, anche in deroga al presente Regolamento, che prevedano la condivisione delle attività formative e di ricerca, la ripartizione degli oneri, le modalità di ammissione al Corso di Dottorato, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e studenti e il rilascio di un titolo congiunto, doppio o multiplo.

2. In accordo con i principi cui si ispira il Processo di Bologna per la costruzione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione, integrato con quello della Ricerca, la Università degli Studi del Sannio promuove, anche nel settore dei dottorati di ricerca, lo sviluppo di partenariati europei e internazionali per l'elaborazione di programmi di studio integrati, finalizzati al rilascio di titoli congiunti o di doppi titoli, nonché per lo svolgimento di tesi in co-tutela.

Articolo 10

Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. La Università degli Studi del Sannio può attivare Corsi di Dottorato di Ricerca, previo accreditamento, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. La Università degli Studi del Sannio può altresì attivare Corsi di Dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.

4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2011, n. 167, di attivare Corsi di Dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per la attivazione del corso.

5. I Regolamenti interni di ciascun Corso di Dottorato di Ricerca possono disciplinare i rapporti di collaborazione con le imprese.

Articolo 11

Diritti e doveri dei dottorandi

1. La ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 8 e dagli articoli 7 e 12.

2. I dottorandi hanno diritto ad usufruire dei servizi universitari previsti per gli studenti iscritti ai Corsi di Studio della Università degli Studi del Sannio nonché di infrastrutture e servizi necessari per lo svolgimento del percorso formativo del Corso di Dottorato di Ricerca.

3. Gli iscritti ai Corsi di Dottorato hanno l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture designate a tal fine secondo le modalità fissate dal Collegio dei Docenti.

4. All'inizio di ogni anno di corso il dottorando deve presentare regolare domanda d'iscrizione e provvedere all'eventuale pagamento delle tasse e dei contributi per l'accesso e la frequenza al Corso di Dottorato di Ricerca.

5. Il dottorando, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, può svolgere attività di studio e di ricerca all'estero. A tal fine è necessario produrre una istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ricerca all'estero con l'indicazione della struttura straniera ospitante.

6. La borsa di studio del Corso di Dottorato di Ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della Legge dell'8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

7. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca godono per il periodo di durata normale del Corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della Legge del 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato di Ricerca, a prescindere dall'ambito disciplinare.

8. La sospensione della frequenza del Corso per un periodo superiore a trenta giorni, fino ad un massimo di un anno, è consentita per maternità, malattia, servizio militare o civile.

9. Sulla istanza dei dottorandi delibera il Collegio dei Docenti sulla base della documentazione prodotta. Vengono mantenuti i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza.

10. Il Collegio dei Docenti delibera sulle eventuali istanze di sospensione presentate dai dottorandi per motivi diversi da quelli indicati nel precedente comma 8 e il Senato Accademico dirime eventuali controversie.

11. In caso di rinuncia alla iscrizione o prosecuzione del Corso di Dottorato di Ricerca, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Coordinatore del Corso di

Dottorato di Ricerca. Gli effetti della rinuncia decorrono dalla data di presentazione della stessa.

12. Il Collegio dei Docenti, con deliberazione adeguatamente motivata, può proporre al Rettore la esclusione del dottorando dal Corso di Dottorato di Ricerca e il Senato Accademico dirime eventuali controversie.

13. In caso di rinuncia alla prosecuzione degli studi o esclusione dal Corso di Dottorato di Ricerca il dottorando non ha diritto alla restituzione delle tasse e contributi pagati.

14. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal Decreto Legislativo del 29 marzo 2012, n. 68 in materia di diritto allo studio.

15. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247.

Articolo 12

Attività di tutorato e di supporto alla didattica sussidiaria e integrativa

1. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa, attività di tutorato degli studenti dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Trascorso il terzo anno di corso, il limite è abrogato.

2. La collaborazione didattica prevista dal presente articolo è in ogni caso limitata, facoltativa e concordata con il tutore del dottorando, senza oneri per il bilancio di Ateneo e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

Articolo 13

Adesione della Università degli Studi del Sannio a consorzi

1. La partecipazione della Università degli Studi del Sannio a Corsi di Dottorato di Ricerca in consorzio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti competenti, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato Accademico.

2. La proposta deve indicare esplicitamente le eventuali risorse, in termini di borse di studio e di fondi per le attività didattiche e di ricerca, richiesti alla Università degli Studi del Sannio.

Articolo 14

Anagrafe dei Corsi di Dottorato di Ricerca e banca dati delle tesi di dottorato

1. Per i Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, la Amministrazione deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale e presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

2. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

Articolo 15

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla contestuale pubblicazione nell'Albo On-Line di Ateneo, nell'Albo Pretorio di Ateneo, nonché negli Albi dei Dipartimenti.

2. È fatta salva la disciplina dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. La istituzione e la attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca del XXIX Ciclo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati in prima applicazione entro il 30 settembre 2013, sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato Accademico.